



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia

l'analisi statistica e le politiche di coesione

Il Capo Dipartimento

Al Primo Presidente della Corte di cassazione

Al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Al Procuratore nazionale della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo

Ai procuratori generali presso le corti di appello

Ai procuratori della Repubblica presso i tribunali

e p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Direttore generale della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

Oggetto: Portale delle notizie di reato (PNR) - Notizie di reato trasmesse da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio - Processo penale telematico - Utilizzabilità del PNR.

In relazione all'oggetto sono giunte alle articolazioni di questo Dipartimento talune richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile in tema di Portale delle notizie di reato (di seguito *breviter* PNR).

Com'è noto, il PNR è stato in origine disciplinato dall'art. 221, comma 11, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tenore del quale, con decreto del Ministro della giustizia «è autorizzato il deposito con modalità telematica di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria», sulla base delle specifiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

L'art. 7-bis, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come introdotto dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, stabilisce poi che «Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti», mentre l'art. 111-bis c.p.p. – come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – prevede inoltre che «in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

Ciò premesso l'Ufficio legislativo del Ministro, con nota del 13 marzo 2024 (prot. 0002614.U), ha chiarito che l'obbligatorietà del deposito con modalità telematiche di atti e documenti deve ritenersi applicabile anche al deposito degli atti contenenti notizie di reato e dei documenti allegati nella fase delle indagini preliminari, da parte di tutti i soggetti del procedimento.

Sicché, a decorrere dal 14 gennaio 2024 – data di entrata in vigore del detto d.m. n. 217 del 2023 – la regola dell'esclusività del deposito telematico opera nella fase delle indagini preliminari per tutti i soggetti del procedimento, compresa non solo la polizia giudiziaria, ma anche i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Tra questi ultimi si annovera, per esempio, il gestore del servizio elettrico nazionale. Questi sono tenuti, in forza dell'art. 331 c.p.p., a denunciare per iscritto le fattispecie di reato di cui venga a conoscenza.

Alla luce degli ulteriori chiarimenti resi dall'Ufficio legislativo del Ministro con nota del 18 aprile 2024 (prot. 0003844.U), va inoltre evidenziato come la vigenza dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, renda non più efficace la disposizione contenuta nell'art. 221, comma 11, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui prevede un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare, che autorizzi il deposito con modalità telematica di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

A decorrere dall'entrata in vigore del citato d.m. n. 217 del 2023 non occorre quindi più alcuna autorizzazione da parte del Ministro della giustizia per avviare il flusso telematico tra i c.d. uffici fonte e gli uffici della Procura della Repubblica destinatari di atti e documenti nella fase delle indagini preliminari.

L'occasione è gradita per rivolgere

Cordiali Saluti

Roma, data del protocollo

Il Capo Dipartimento

Etta Jela

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005